



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 87 del 22.07.2014

Oggetto: Esecuzione sentenza TAR Campania, Sez. II Sa n. 860/14 su ricorso promosso da Centro radiologico Verrengia c/ R.C. ed altri.

PREMESSO:

- a. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222;
- b. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato commissario ad acta per il piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi predisposti dal commissario medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 88 della legge n. 191 del 2009;
- c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sub-commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro;
- d. che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 febbraio 2012 dal sub-commissario Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 i compiti relativi alla predisposizione degli acta per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario sono riuniti nella persona del sub-commissario Mario Morlacco;
- e. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013 il Prof. Ettore Cinque è stato nominato quale sub-commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

PREMESSO altresì:

- a. che la disciplina regionale delle procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale era contenuta nel regolamento n. 1 del 22.6.2007 che consentiva a tutte le strutture regolarmente autorizzate ed in esercizio ai sensi della DGRC n. 3958/01 e s.m.i. la presentazione delle istanze di accreditamento, ancorché già accreditate provvisoriamente o meno;
- b. che, in virtù di tale disposizione, con istanza in data 27.2.2008 (numero d'ordine 1297), il Centro Radiologico Verrengia s.r.l. ha chiesto l'accreditamento istituzionale per l'attività di medicina nucleare in vivo erogata presso la Struttura sanitaria sita in Salerno, Loc. S. Leonardo, Traversa Migliano;
- c. che detta istanza, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2008, art. 8, venne trasmessa dalla Regione all'A.S.L. di Salerno in data 13.3.2009 in allegata alla nota di prot.n.2009.0214416;
- d. che in data 24.7.2009, la deliberazione del Consiglio dei Ministri che disponeva il commissariamento per il piano di rientro, alla lett. c) incaricava il Commissario ad acta "di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie private fino all'avvenuta adozione del piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale, tranne quelle necessarie all'attuazione del piano di rientro";

- e. che, in esecuzione dei summenzionati acta, il Commissario, con decreti nn. 21/2009, n. 5/2010 e n. 31/2011, ha sospeso fino al 31.12.2011 le procedure per l'accreditamento istituzionale di nuove strutture sanitarie private;
- f. che prima della scadenza del suddetto termine è entrata in vigore la legge regionale n. 4/2011, come modificata ed integrata dalle leggi regionali n.14/2011 e 23/2011 che rimette alla competenza del Commissario ad Acta l'adozione dei provvedimenti in materia di accreditamento istituzionale e sancisce, fermo restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli artt. 8 ter e 8 quater, comma 1, del d.L.vo n. 502 del 30.12.1992, in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettere s) e t) della legge 27.12.2006, n. 296 il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate e successivamente delle strutture private già in esercizio e solo ancora successivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione;

VISTA la sentenza n. 860 del 23/4/2014, con la quale il TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, pronunciando sul ricorso promosso dal Centro Radiologico Verrengia s.r.l., lo ha accolto, per l'effetto, ha ordinato alla Regione Campania/ASL Salerno/Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro, di adottare - entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza - gli atti necessari ai fini della definizione dell'istanza di accreditamento presentata dalla ricorrente, con nomina, per l'ipotesi di persistente inottemperanza, del Prefetto di Napoli o suo delegato per gli adempimenti di competenza regionale e del Prefetto di Salerno per quelli di competenza dell'A.S.L.;

RILEVATO che le vicende che hanno determinato la decisione del Giudice amministrativo si riassumono nei seguenti termini:

- a. la s.r.l. Verrengia gestisce una struttura sanitaria privata che eroga prestazioni specialistiche di Medicina Nucleare in regime ambulatoriale. La suddetta Società presentava in data 27.2.2008 istanza di accreditamento istituzionale per la suddetta branca, in relazione alla quale non sono state assunte determinazioni;
- b. che in data 9.12.2013 la ricorrente ha rinnovato la diffida a provvedere sull'istanza suindicata e che in data 31.12.2013 sarebbe scaduto il termine per la definizione delle procedure di accreditamento istituzionale dei soggetti già convenzionati provvisoriamente (cd. prima fase dell'accreditamento istituzionale);
- c. che si sarebbe configurata una illegittima inerzia delle Amministrazioni convenute in giudizio e che, essendo cessata la cd. prima fase dell'accreditamento istituzionale, l'istanza sarebbe sicuramente procedibile oltre che compatibile con il fabbisogno aziendale, come accertato dalla delibera della A.S.L. 925/2008;
- d. che il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento, in quanto l'art. 1 della l.r. n. 23 del 14 dicembre 2011, in tema di accreditamento istituzionale, ha previsto:
 - al comma 237 quater, che "ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo



Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

successivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l'accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies”;

- al comma 237 quinquies, che “le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo l'attività erogata in regime di accreditamento provvisorio, presentano nuova domanda di accreditamento istituzionale, entro venti giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica, nel caso trattasi di strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale e, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 35, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, entro il termine del 30 aprile 2012 nel caso di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private.... omissis”
- e. che la A.S.L. Salerno, pur riconoscendo che sono state completate le procedure di accreditamento delle strutture operanti in regime di provvisorio accreditamento alla data del 1°7.2007, con la conseguente apertura, alla stregua della normativa citata (in particolare, dell'art. 1, comma 237 quater, l.r. n. 4/2011), della fase dell'accREDITAMENTO istituzionale concernente le strutture sanitarie private già in esercizio (come quella della ricorrente), ha evidenziato che l'omesso esame dell'istanza presentata dal Centro Radiologico Verrengia è derivato dalla mancata emanazione da parte della Regione Campania di “nuove disposizioni”, finalizzate a regolamentare la fase procedimentale suindicata;
- f. che la circostanza rappresentata dalla A.S.L. intimata non è idonea nemmeno a giustificare il comportamento inerte della medesima A.S.L. – unitamente agli altri soggetti pubblici coinvolti nella vicenda – serbato: non risulta, infatti, che essa si sia attivata, nelle forme ammesse, per sollecitare l'esercizio del potere regolatorio regionale, ritenuto condizionante l'assolvimento dei compiti istruttori e dispositivi facenti capo all'Azienda Sanitaria Locale, o comunque per definire *aliunde* le modalità operative da osservare;

CONSIDERATO:

- a. che l'istituto dell'accREDITAMENTO istituzionale è disciplinato dall'art. 1, commi 237-quater e ss., della L.R. n. 4/2011 e smi nonché dei pedissequi decreti commissariali attuativi che - nella prima fase - ammettono alla procedura solo le strutture in possesso di valido titolo convenzionale ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 23.12.1994;
- b. che l'accREDITAMENTO di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquies a 237-unvicies della citata legge regionale n. 4/2011 e ss.mm.ii., al fine di consentire alla Regione di verificare se il fabbisogno risulti completamente soddisfatto a seguito della conclusione della prima fase dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- c. che l'affermazione che l'ASL di Salerno ha completato l'accREDITAMENTO istituzionale della prima fase e che, pertanto, debba avviarsi la seconda fase, è inesatta/non è corretta /non appare conferente atteso che l'adozione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle istanze di accREDITAMENTO spetta alla Regione Campania ai sensi del comma 237-duodecies dell'art. 1 della stessa L.R. n.4/2011;
- d. che, difatti, alle Commissioni previste dalla L.R. n.16/2008 delle Aziende Sanitarie Locali spetta unicamente la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per l'accREDITAMENTO definitivo che devono essere attestati con delibera del Direttore Generale;
- e. che, a tutt'oggi, anche in relazione a supplementi di istruttoria che si sono resi necessari nei confronti delle strutture proposte per l'accREDITAMENTO da parte delle AA.SS.LL. – tra cui quella di Salerno – non sono stati adottati i provvedimenti regionali consequenziali per ritenere definita la prima fase dell'accREDITAMENTO istituzionale e che tanto non ha consentito di verificare l'eventuale eccedenza di fabbisogno da coprire con l'accREDITAMENTO di nuove strutture;

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- f. che, successivamente, è intervenuto il D.L. n. 150 del 30.12.2013, convertito dalla legge 27.2.2014, n. 15, che ha demandato alle regioni di provvedere ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'*articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.*

RITENUTO, pertanto, che non sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di accreditamento istituzionale presentata nel 2008 dal Centro Radiologico Verrengia s.r.l. per le prestazioni della branca di medicina nucleare in vivo erogate presso la Struttura sanitaria sita in Salerno, Loc. S. Leonardo, Traversa Migliano;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

DECRETA

1. in esecuzione della sentenza del TAR Campania – Salerno (Sez – II) n. 860/2014 è rigettata l'istanza di accreditamento istituzionale presentata nel 2008 dal Centro Radiologico Verrengia s.r.l. per le prestazioni della branca di medicina nucleare in vivo erogate presso la Struttura sanitaria sita in Salerno, Loc. S. Leonardo, Traversa Migliano;
2. di riservarsi, solo al completamento della prima fase dell'accreditamento istituzionale l'emanazione delle disposizioni regolanti l'eventuale accreditamento delle strutture già in esercizio e per quelle di nuova realizzazione nel caso risultasse non ancora soddisfatto il fabbisogno di prestazioni;
3. di inviare copia del presente provvedimento al TAR Campania – Salerno (Sez. II), alla Prefettura di Napoli, all'AGC Avvocatura, all'A.S.L. di Salerno anche per la notifica al ricorrente, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Capo Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali
Prof. Ferdinando Romano

Si esprime parere favorevole
I Sub Commissari
Dott. Mario Morlacco Prof. Ettore Cinque

Il Direttore Generale della Tutela della Salute e C.S.S.
Dott. Mario Vasco

Il Funzionario P.O.
Avv. Lucio Podda

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro